

04/02/2010 - La legge Finanziaria amplia la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale ed accessorio.

Questa particolare forma di lavoro, previsto dagli articoli 70 e successivi dalla Legge n. 276/2003, trova nella legge Finanziaria, così come prevedono i commi 148 e 149, un ampliamento di tipo normativo. L’INPS, con circolare, ha indicato le specifiche innovazioni normative apportate dalla Legge Finanziaria relative alle tipologie e committenti e all’ambito di attività. Grazie alla legge Finanziaria anche la Pubblica Amministrazione può utilizzare questa particolare strumento di lavoro. Premesso che la struttura di fondo di questo particolare contratto di lavoro non è stato modificato ma semmai è cambiata l’ambito applicativo. Un Ente Locale (sia esso Provincia, Regione, Comune o Comunità Montana) può ricorrere a questa forma di collaborazione per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti. I giovani con un’età inferiore ai 25 anni e iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5000 euro per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo. In questo modo gli Enti Locali, Scuole o Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, possono ricorrere a questo particolare contratto nei week – end (dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì), durante i periodi di vacanza estiva (1° giugno – 30 settembre), nel periodo natalizio (1° dicembre – 10 gennaio) e pasquale (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua). Gli studenti universitari con meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno, vale a dire durante un arco temporale di 365 giorni e in tutti i settori. Un’altra novità coinvolge le imprese familiari. La legge Finanziaria permette, oltre a confermare il limite dei 10000 euro l’anno e la contribuzione relativa parificata a quella di lavoro dipendente, l’applicazione della disposizione a tutte le imprese familiari e non solo quelle relative al “al commercio, al turismo ed ai servizi”. Gli Enti Locali possono ricorrere, con opportuni contratti, anche ai pensionati. Questi possono prestare attività occasionale ed accessoria in tutti i settori e con diversi soggetti giuridici, compreso gli Enti Locali